

Prassi normative

LE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO (PARTE SECONDA). LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO DEL DEBITORE.

Dopo aver trattato (nella Newsletter di maggio 2016, disponibile negli archivi imprese e privati sul sito slm.tn.it) degli accordi di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti che (tutti) i debitori non assoggettabili a procedure concorsuali (piccoli imprenditori, imprenditori agricoli, professionisti, consumatori, enti privati non commerciali) possono proporre ai creditori, nonché del piano che il (solo) consumatore può proporre per l'omologazione da parte del Tribunale, trattiamo ora della procedura di liquidazione dei beni, che (tutti) i medesimi debitori possono proporre in alternativa alle predette procedure di composizione della crisi.

In alternativa alla procedura dell'accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti ovvero al piano del consumatore, i medesimi soggetti che possono accedere a detti strumenti (piccoli imprenditori, imprenditori agricoli, professionisti -ivi compresi gli artisti e i lavoratori autonomi, consumatori, enti privati non commerciali) e che si trovino in una situazione di "sovraindebitamento", possono fare ricorso alla procedura di liquidazione del patrimonio disciplinata dagli artt. 14 ter/14 duodecies contenuti nella sezione seconda della l. n. 3/2012.

Il ricorso alla procedura di liquidazione del patrimonio ha la medesima finalità delle altre procedure di composizione, vale a dire gestire in modo concorsuale la propria crisi ed eventualmente ottenere l'esdebitazione (che peraltro può essere conseguita solo quando ricorrano le condizioni stabilite dall'art. 14 terdecies, sulle quali si veda infra). Va da sé che il debitore opererà per questa tipologia di procedura solo quando non sussistano i presupposti di sostenibilità di un accordo di ristrutturazione ovvero di un piano del consumatore (ad esempio quando la situazione economica e finanziaria non consenta il soddisfacimento, anche par-

ziale, dei creditori continuando a mantenere la proprietà di determinati beni), ovvero quando l'accordo di ristrutturazione o il piano del consumatore proposti non abbiano avuto successo.

La procedura di liquidazione del patrimonio può infatti essere attivata ab origine dal debitore, mediante **domanda presentata al tribunale competente** (sempre con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi), ovvero può prendere avvio a seguito di **conversione della procedura di composizione della crisi**, disposta con decreto del giudice, su istanza del debitore o di uno dei creditori, nell'ipotesi di annullamento dell'accordo di ristrutturazione o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore, ovvero d'ufficio, nei casi di cessazione di diritto o di risoluzione degli stessi, ove determinati da cause imputabili al debitore.

Il deposito della domanda da parte del debitore determina l'immediata **sospensione del decorso degli interessi legali o convenzionali** (fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio).

La procedura di liquidazione del patrimonio si articola in tre fasi: i) l'apertura; ii) l'accertamento del passivo; iii) la liquidazione dell'attivo.

Nel caso in cui l'istanza rivolta al tribunale sia rispettosa delle previsioni normative, sia sotto il profilo del contenuto che sotto quello delle prescritte produzioni documentali (e quindi sia possibile una puntuale ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del debitore), il giudice emette il **decreto di apertura della liquidazione**, con il quale nomina un liquidatore (che potrà essere anche lo stesso Organismo di Composizione della Crisi) e dispone idonee forme di pubblicità della domanda e del decreto, nonché la trascrizione di quest'ultimo nei pubblici registri quando il patrimonio del debitore ricomprenda beni mobili registrati o beni immobili.

Il decreto di apertura del giudice comporta il **divieto di attivazione e di prosecuzione di azioni cautelari ed esecutive, come pure di acquisizioni di diritti di prelazione** sul patrimonio del debitore da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore al decreto. Peraltro anche i creditori con causa o titolo posteriore al momento di esecuzione della pubblicità disposta dal giudice non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione.

Con il decreto di apertura della liquidazione il giudice dispone la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio del debitore, onde consentire l'acquisizione degli stessi alla disponibilità del liquidatore. In presenza di gravi e specifiche ragioni il giudice può autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni beni.

Il liquidatore procede quindi alla **verifica dell'elenco dei creditori e alla formazione dell'inventario dei beni da liquidare**, comunicando altresì ai creditori la data entro la quale far pervenire le domande di partecipazione alla liquidazione (ma anche le domande di rivendicazione o restituzione di beni) nonché la data entro la quale sarà reso disponibile lo stato passivo.

Il liquidatore procede quindi alla formazione di un progetto di stato passivo che invia agli interessati, i quali possono far pervenire le loro osservazioni nel termine di 15 giorni. Ove il liquidatore ritenga di

accogliere le osservazioni presentate, predisporre un nuovo progetto di stato passivo, che deve essere nuovamente inviato ai creditori, assegnando loro un nuovo termine di 15 giorni per eventuali ulteriori osservazioni. Se le contestazioni non possono essere superate, il liquidatore rimette gli atti al Giudice, il quale assume in proposito una decisione, reclamabile avanti al Tribunale.

In assenza di osservazioni il liquidatore approva lo stato passivo e ne dà comunicazione agli interessati.

Entro 30 giorni dalla data di formazione dell'inventario il liquidatore deve predisporre un programma di liquidazione dei beni. Oggetto della liquidazione sono **tutti i beni del debitore**, ivi compresi gli accessori, le pertinenze ed i frutti prodotti (sono previste alcune eccezioni sostanzialmente riconducibili all'esigenza di consentire al debitore e alla propria famiglia il mantenimento nella misura strettamente indispensabile). Inoltre, per espressa previsione, rientrano nella liquidazione anche i beni sopravvenuti nella disponibilità del debitore nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione (al netto delle passività riferibili all'acquisto e alla conservazione degli stessi), con la conseguenza -tra l'altro- che la procedura di liquidazione non può concludersi in ogni caso prima dei quattro anni dal deposito della domanda di liquidazione. I beni oggetto di liquidazione devono essere fatti stimare da operatori esperti e la loro vendita deve avvenire mediante procedure competitive, favorendo la massima informazione e partecipazione degli interessati tramite opportune forme di pubblicità.

Dopo la chiusura della procedura di liquidazione, il debitore persona fisica è ammesso al **beneficio della esdebitazione**, che consiste nella liberazione dai debiti che residuano nei confronti dei creditori concorsuali e che non è stato possibile soddisfare nonostante la liquidazione dell'intero patrimonio. L'esdebitazione è peraltro ammessa solamente laddove ricorrano una serie di condizioni espressamente indicate dall'art. 14 terdecies della l. n. 3/2012.

In primo luogo può essere ammesso alla esdebitazione solamente il debitore persona fisica che: i)

abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura fornendo tutta la documentazione e le informazioni utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni; ii) non abbia ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura; iii) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda; iv) non sia stato condannato in via definitiva per uno dei reati previsti dall'art. 16 della l. 3/2012 (aumento o diminuzione del passivo ovvero dissimulazione dell'attivo ovvero simulazione di attività inesistenti; contraffazione, occultamento, distruzione di documentazione nell'ambito o in occasione di una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento; omessa indicazione di beni nell'inventario; esecuzione di pagamenti in violazione dell'accordo di ristrutturazione o del piano del consumatore; aggravamento della posizione debitoria durante la procedura; intenzionale inadempimento dei contenuti dell'accordo di ristrutturazione o del piano del consumatore); v) abbia svolto nei quattro anni successivi al deposito della domanda un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato, o comunque abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato senza giustificato motivo proposte di impiego; vi) siano stati soddisfatti almeno in parte i creditori anteriori al decreto di apertura della liquidazione.

Si tratta in buona sostanza di condizioni che mirano a "premiare" il debitore che non abbia posto in essere, prima, durante e dopo l'apertura della procedura, condotte gravemente negligenti ovvero addirittura dolose che abbiano avuto l'effetto di determinare la situazione di sovraindebitamento (trattasi in buona sostanza della riproposizione della figura del debitore "onesto ma sfortunato" che in passato la legge fallimentare utilizzava per ammettere l'imprenditore alla procedura di concordato preventivo, richiedendo per l'appunto un requisito soggettivo di meritevolezza, ipocritamente soppresso dalla normativa vigente, ma puntualmente riproposto nella prassi dai Tribunali attraverso forme di sanzione indiretta applicate nei fatti al debitore ritenuto non meritevole, quali la revoca del concordato e la promozione di azioni di re-

sponsabilità sia civili che penali, anche in sede di concordato preventivo).

L'esdebitazione è esclusa quando la situazione di sovraindebitamento è imputabile al debitore, il quale ha fatto un ricorso al credito in modo colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali, ovvero nel caso in cui il debitore abbia posto in essere –nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa- atti in frode ai creditori, ovvero abbia effettuato pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio in danno dei creditori, ovvero abbia simulato titoli di prelazione allo scopo di favorire alcuni creditori in danno di altri.

Occorre altresì precisare che l'esdebitazione non opera con riferimento ad alcune tipologie di debiti, e precisamente: i) i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari; ii) i debiti da risarcimento danni da fatti illeciti, ovvero per sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti; iii) per debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura di una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, sono stati accertati successivamente in ragione della sopravvenuta conoscenza da parte dell'Amministrazione Fiscale, di nuovi elementi.

L'esdebitazione deve essere richiesta dal debitore mediante deposito di ricorso entro l'anno successivo alla chiusura della liquidazione. Il giudice che accoglie il ricorso, sentiti i creditori insoddisfatti e verificata la ricorrenza dei presupposti di legge, dichiara inesigibili nei suoi confronti i crediti non soddisfatti integralmente.

Da segnalarsi infine che il provvedimento di esdebitazione può in ogni momento essere revocato su istanza dei creditori se risulta che è stato emesso nonostante il debitore avesse posto in essere –nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa- atti in frode ai creditori, ovvero avesse effettuato pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio in danno dei creditori, ovvero avesse simulato titoli di prelazione allo scopo di favorire alcuni creditori in danno di altri. Parimenti può essere revocato nel caso in cui dovesse emergere in un momento successivo che è

stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero simulate attività inesistenti.

ULTERIORI INFORMAZIONI SU QUESTO ARGOMENTO O SU FATTISPECIE CORRELATE POSSONO ESSERE RICHIESTE A:

avv. Fabrizio Marchionni
+39 0461 23100 – 260200 - 261977
fm@slm.tn.it

DISCLAIMER

Le Newsletter di SLM rappresentano uno strumento di informazione gratuito a disposizione di tutti coloro che siano interessati a riceverle (newletter@slm.tn.it). Le Newsletter di SLM non possono in alcun caso essere considerate pareri legali, né possono essere ritenute idonee a risolvere casi specifici in assenza di una preventiva valutazione della fattispecie concreta da parte di un legale.

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003

Le Newsletter di SLM sono inviate esclusivamente a soggetti che hanno liberamente fornito i propri dati personali in ragione di rapporti professionali intercorsi con SLM o in occasione di convegni, seminari, master, o eventi di altro genere. I dati forniti sono trattati secondo le modalità indicate dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). A tal fine i dati possono essere trattati con o senza l'ausilio di mezzi elettronici e/o telematici ed essere comunicati per le medesime finalità ai dipendenti e collaboratori di SLM.

Il titolare dei dati personali ha i diritti previsti dall'art. 7 del "Codice in materia di protezione dei dati personali", tra cui il diritto di ottenere: i) la conferma dell'esistenza dei dati che lo riguardano e la loro comunicazione; ii) l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione e la cancellazione dei medesimi. Il titolare dei dati personali può inoltre opporsi all'ulteriore trattamento dei suoi dati.

Il titolare del trattamento è lo Studio Legale Marchionni & Associati (SLM), con sede in Trento, Viale San Francesco d'Assisi n. 8. Il responsabile del trattamento è l'avv. Rosanna Visintainer, alla quale il titolare dei dati personali può rivolgersi, tramite l'indirizzo e-mail rv@slm.tn.it, per esercitare i diritti sopra indicati e per ottenere ulteriori informazioni. Chi avesse ricevuto o ricevesse le Newsletter di SLM per errore oppure desiderasse non ricevere più comunicazioni di questo tipo in futuro può comunicarlo inviando una email a rv@slm.tn.it.